|  |  |
| --- | --- |
| C:\jsibcli\jdel\COMUNE1.BMP | **CITTA' DI AIROLA** **Provincia di Benevento**   |

Ordinanza N. 40 del 02/10/2020

Protocollo Numero 13042

del 02/10/2020

**Oggetto:** ORARIO DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, BIRRERIE, VINERIE, ANCHE DI NATURA TEMPORANEA E AMBULANTE E PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI CON VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN LUOGO PUBBLICO SITI SUL TERRITORIO CITTADINO,

**IL SINDACO**

 **PREMESSO** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato per ulteriore sei mesi con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (GU n. 128 del 19.05.2020 - Suppl. Ordinario n.21);

**VISTA** la copiosa normativa a riguardo emanata con disposizioni legislative con i decreti del P.C.M. con ordinanze ministeriali e del Presidente della G.R.C.;

**CONSIDERATO** in particolare che:

 -l'art. i del decreto legge n. 33 del 2020, dispone "(omissis) 8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis);

 -il DPCM dell'il giugno 2020 all'art. 3, comma 2 prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie (omissis) in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

 -la circolare del Ministero dell'interno esplicativa del Decreto legge n. 19 del 25 marco 2020, chiarisce che "nel l'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

**RILEVATO c**he l'epidemia da Covid-19 non risulta completamente debellata anche nella Regione Campania, come dimostrano i focolai recentemente sviluppatisi e alcuni dei quali tuttora in atto;

**RITENUTO** che una recrudescenza nella diffusione del virus imporrebbe inevitabilmente l'adozione di stringenti misure di isolamento e blocco (lockdown), con gravissime e irreversibili ripercussioni sul tessuto socio-economico cittadino; per tale motivo la cittadinanza, in chiave preventiva, è tenuta alla stretta osservanza di comportamenti responsabili scongiurando le occasioni di contatto e mantenendo un attento stato di allerta anche attraverso un corretto impiego delle mascherine facciali;

**CONSIDERATO** inoltre - che il fenomeno degli assembramenti si presenta con particolare evidenza nei luoghi, nei giorni e negli orari della cosiddetta movida;

**RITENUTO** pertanto indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, anche imponendo limitazioni, sia pure modeste, nei comportamenti individuali;

**VISTI** i DPCM e i DD.LL. vigenti in materia di Covid-19;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania vigenti, con particolare riferimento all'Ordinanza n. 72/2020 e per ultimo all’Ordinanza n. 75/2020;

**VISTO** il TUEL 267/2000;

**O R D I N A**

AI TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, BIRRERIE, VINERIE, ANCHE DI NATURA TEMPORANEA E AMBULANTE, AI TITOLARI DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI CON VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN LUOGO PUBBLICO SITI SUL TERRITORIO CITTADINO, LA CESSAZIONE DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ E LA CONSEGUENTE CHIUSURA DEI LOCALI, AD ECCEZIONE PER LA ORDINARIA PULIZIA, NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:

**DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ ALLE ORE 24:00 - I VENERDÌ, IL SABATO e LA DOMENICA E I GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI ALLE ORE 01:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO;**

le disposizioni di cui sopra decorrono dalla data odierna e fino alla loro revoca o modifica da adottarsi con Ordinanza Sindacale in relazione all'andamento della curva epidemiologica e dei comportamenti individuali;

**AVVERTE**

* che, pur facendosi affidamento sul senso di responsabilità della cittadinanza nella spontanea adesione alle misure di cui sopra, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni dell'art.7 bis del TUEL, fatte salve le più gravi sanzioni previste da norme di legge o di regolamento,; - avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**DISPONE** - che la presente ordinanza sia:

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Airola, nonché sul sito istituzionale dell’Ente; comunicata al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale e recapitata agli esercenti interessati.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 - bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l'importo del pagamento, in misura ridotta, nella somma di € 200,00.

Airola 2 ottobre 2020.

 Il Sindaco

 Michele NAPOLETANO